



*Ministero Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, il Titolo II della Parte IV rubricato “Gestione degli imballaggi”;

Visto l’articolo 177, comma 2, del citato decreto che afferma il principio secondo il quale la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

Visto l’articolo 178 che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l’articolo 206-bis ai sensi del quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero) svolge funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l’articolo 219, comma 2, ai sensi del quale la gestione dei rifiuti di imballaggio si fonda sul principio del "*chi inquina paga*", e della "*responsabilità condivisa tra operatori economici*";

Visti gli articoli dal 219 al 226 che prevedono e disciplinano il complesso di obblighi e divieti posti a carico dei produttori, degli utilizzatori e della pubblica amministrazione affinché siano conseguiti gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l’articolo 221, comma 1, ai sensi del quale "*i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei loro prodotti*";

Visto che ai sensi dell’articolo 221, comma 2, i produttori e gli utilizzatori devono adempiere all’obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico e raccolti in modo differenziato per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero di cui agli articoli 205 e 220 del citato decreto legislativo;

Rilevato che, per adempiere agli obblighi di cui sopra, ai sensi dell’articolo 221, commi 2 e 3, i produttori e gli utilizzatori devono partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito Conai) e aderire ad uno dei Consorzi di cui all’articolo 223 del citato decreto legislativo o, in

alternativa, organizzare un sistema autonomo, anche in forma collettiva, per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;

Considerato che, per garantire il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato dalla pubblica amministrazione, i produttori che abbiano istituito sistemi autonomi stipulano con il Conai o con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) apposite convenzioni con valenza su tutto il territorio nazionale;

Considerato che, per garantire il ritiro su tutto il territorio nazionale dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettere b), e) e f), è assicurata la necessaria cooperazione tra i produttori che abbiano istituito sistemi autonomi, i consorzi di cui all'art. 223 dello stesso decreto legislativo e le pubbliche amministrazioni interessate;

Visto l'articolo 221, comma 5, che obbliga i produttori che intendono organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio a presentare il progetto del relativo sistema al Ministero, richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione;

Ritenuto che la presenza sul mercato di un nuovo sistema autonomo, secondo il principio della libera concorrenza, possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'art 191 comma 1 del TFUE e al raggiungimento di crescenti obiettivi ambientali come rilevato anche dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel corso dell'indagine conoscitiva IC49;

Vista l'istanza, presentata con relativa documentazione tecnica in data 12 aprile 2016, per il riconoscimento del progetto denominato "Sistema autonomo per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari" (di seguito Coripet), che consiste nella gestione autonoma e diretta dei contenitori in PET per liquidi alimentari, realizzata attraverso l'intercettazione degli imballaggi in PET tramite eco-compattatori installati presso la grande distribuzione nonché mediante la raccolta differenziata in convenzione con i Comuni;

Visto il D.D. RINDEC n. 58 del 24 aprile 2018, di riconoscimento provvisorio del suddetto progetto, emesso ai sensi dell'articolo 221, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che il provvedimento di cui sopra, avente natura ricognitiva e sperimentale, prevede, ai sensi di legge, il riconoscimento del progetto su base documentale, in vista di un successivo accertamento volto a verificare l'effettivo funzionamento del sistema autonomo, da condurre nel termine di due anni dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta in data 24 aprile 2018;

Rilevato che, in fase di funzionamento, il sistema Coripet non ha potuto, ad oggi, attuare la piena implementazione del proprio sistema in quanto impossibilitato a sottoscrivere un Accordo Quadro con Anci, che gli consentisse di gestire la propria quota di rifiuti proveniente dal circuito della raccolta differenziata, nonché organizzare aste del materiale riciclato nelle piattaforme di selezione;

Considerato che nella prima relazione annuale di ISPRA, acquisita agli atti al prot. n. 18028 del 14 ottobre 2019, è dato atto che, a causa dell'impossibilità, non imputabile al consorzio, di sottoscrivere accordi ancorché di natura provvisoria, con l'Anci, con i selezionatori e con i riciclatori, diversi aspetti relativi al funzionamento del sistema non sono ad oggi valutabili, in quanto il Consorzio non ha potuto materialmente gestire i rifiuti di contenitori per liquidi alimentari in PET provenienti dai circuiti della raccolta differenziata comunale;

Considerato che anche il TAR Lazio, nella sentenza n. 10049 del 26 luglio 2019, con la quale ha rigettato i ricorsi proposti dai consorzi Conai e Corepla avverso il suddetto provvedimento di riconoscimento, ha rilevato un atteggiamento meramente ostativo dei ricorrenti nei confronti del sistema Coripet;

Considerato il procedimento istruttorio A-531 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato–nei confronti del Corepla, nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento n. 27961 del 29 ottobre 2019, con cui è stata deliberata l'adozione di specifiche misure cautelari a carico del Consorzio, volte a rimuovere le clausole di esclusiva dalla contrattualistica in vigore con i Comuni convenzionati, con la loro associazione Anci, nonché con gli operatori che effettuano la selezione dei rifiuti differenziati (CSS);

Considerato che le trattative per la rimozione degli impedimenti oggettivi al pieno funzionamento del sistema Coripet, sopra descritti, sono riprese soltanto a seguito dell'eliminazione delle suddette clausole di esclusiva, come disposta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Vista la nota prot. n. 20806/MATTM del 24/03/2020, con la quale Coripet ha richiesto la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto di riconoscimento nella misura che sarà ritenuta congrua da parte del Ministero dell'Ambiente;

Ritenuta, per le motivazioni di cui sopra, attualmente impraticabile per l'Amministrazione la prescritta verifica di funzionamento, in condizioni di effettiva operatività, prevista dal decreto di riconoscimento n. 58 del 24 aprile 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, della durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che dispone la sospensione sino al 15 maggio 2020 dei termini, anche endo-procedimentali, relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;

Ritenuto che ricorrano tutte le circostanze di fatto e di diritto per accogliere la richiesta di proroga promossa da Coripet e che, ai fini della fissazione del nuovo termine di cui sopra, debba essere computato altresì il termine di sospensione disposto dal richiamato art. 103, comma 1;

Tanto premesso e considerato, con le motivazioni rappresentate e contenute nella relazione istruttoria di chiusura del procedimento n. Prot. 0027825/MATTM del 21/04/2020;

D E C R E T A

Articolo 1

(Proroga)

1. Il termine di cui dall'articolo 1, comma 2, del D.D. RINDEC n. 58 del 24 aprile 2018 è prorogato al 30 giugno 2021.
2. Restano ferme tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nel suddetto decreto di riconoscimento.

S I D A A T T O C H E

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

Restano fermi i poteri di autotutela previsti per legge in capo alla P.A. in presenza dei dovuti presupposti.

I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato in versione integrale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott. Mariano Grillo)